



Ufficio del Segretario Generale
Registro Generale
delle Determinazioni dirigenziali
n. 20 del 13/02/2019

AREA 3 – ANAGRAFICO CERTIFICATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 16 DEL 13/02/2019

OGGETTO: Rifiuto di domande di deposito bilanci - SCRIBA – ANNI 2017/ 2018.-

VISTE le domande di deposito del bilancio di esercizio di cui all'elenco allegato “ A” e allegato “B”, inviate in Scriba negli anni 2017 e 2018, per le quali l'istruttoria ha evidenziato incompletezze e imperfezioni che ne impediscono l'evasione;

CONSIDERATO che l'ufficio ha provveduto a richiedere in via telematica le necessarie correzioni, con l'avvertenza che in caso di mancata regolarizzazione, nel termine congruo assegnato, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto, in conformità dell'art. 11 comma 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

ACCERTATO ormai decorso il termine utile assegnato, senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare le domande;

CONSIDERATO, peraltro, che gli inviti alla regolarizzazione per come sopra formulati da quest'ufficio, costituiscono, altresì, legittima espressione del preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della Legge 241/1990;

RITENUTO che le predette domande, per le quali, tra l'altro, gli interessati hanno dimostrato nei fatti, di non aver alcun interesse giuridicamente qualificato, devono essere rifiutate con provvedimento da comunicarsi al richiedente con lettera raccomandata (art. 11 comma 12 DPR n. 581/1995), per le motivazioni tutte riportate nella modulistica agli atti e che qui si richiama per relationem;

RICHIAMATO l'art. 21 bis della Legge 241/1990 che testualmente dispone: “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile e risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia”.

RITENUTO, quindi, provvedere, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende eccessivamente gravoso la comunicazione personale, alla comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'Ente e, quindi, tramite affissione della presente e degli allegati elenchi nell'Albo on-line del sito istituzionale Internet dell'Ente per **15 giorni consecutivi**, dando atto che al presente provvedimento viene attribuita la clausola di immediata efficacia considerato il prevalente interesse pubblico alla trasparenza degli archivi.

RILEVATO che, per ragioni di economicità del procedimento amministrativo, si reputa opportuno adottare un unico provvedimento;

CONSIDERATO che, si rende necessario autorizzare a respingere il protocollo di registrazione assegnato a ciascuna domanda rifiuta contenuta nell'allegato elenco;

VISTI:

- la legge 580/93;
- il DPR 581/1995;
- gli artt. 2188 e 2435 c.c.
- la legge 241/1990

TUTTO cio' premesso,

D E T E R M I N A

- il rifiuto delle domande relative al deposito nel Registro imprese dei bilanci di esercizio inviate in scopia negli anni 2017 e 2018 relativi ai soggetti giuridici obbligati, poiche' incomplete nella documentazione presentata o errate, nonche' per tutte le motivazioni riportate nella relativa messaggistica telematica delle posizioni dettagliate nell'elenco allegato "A" (anno 2017) ed elenco "B" (anno 2018) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
 - la pubblicazione del presente provvedimento per **15 giorni consecutivi** nell'Albo on-line del sito internet istituzionale dell'Ente;
 - che al presente provvedimento viene attribuita la clausola di immediata efficacia, considerato il prevalente interesse pubblico alla trasparenza degli archivi;
 - che avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Catania, ai sensi degli artt. 2189 c.c. ed art. 11 comma 11 e 12 del DPR 581/1995.

IL CONSERVATORE
Dott. Alfio Pagliaro

